



CSVnet
LOMBARDIA
confederazione regionale dei
centri di servizio per il volontariato

ENTI DEL TERZO SETTORE

OBBLIGO DI RENDICONTO DEI

CONTRIBUTI PUBBLICI

Realizzato da
Chiara Borghisani, Area Non Profit
con la collaborazione di Fare Non Profit di CSV Milano

Adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza

Con la Circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è intervenuto per chiarire come adempiere correttamente agli obblighi di trasparenza e pubblicità, posti a carico di associazioni, fondazioni, Onlus e imprese dall'art. 1, c. 125-129 della L. 124/2017, in riferimento ai rapporti economici intercorsi con la pubblica amministrazione e con altri soggetti pubblici.

La questione, estremamente controversa e con alternarsi di indicazioni contrastanti, è stata oggetto di parere del Consiglio di Stato (parere n. 1449/2018), con il quale è stato definitivamente chiarito che gli obblighi di cui sopra sono da assolversi entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'erogazione del contributo.

La Circolare 2/2019 è intervenuta per chiarire ed illustrare il corretto assolvimento dell'obbligo posto a carico degli enti e delle imprese in vista della prossima, imminente, scadenza.

CHI DEVE ASSolvere L'OBBLIGO

Associazioni, fondazioni, Onlus, ETS (segnatamente ODV, APS e Onlus) e imprese.

QUANDO ASSolvere L'OBBLIGO

Come chiarito nel parere di Stato citato, entro il 28 febbraio di ogni anno per gli importi ricevuti nel corso di tutto l'anno precedente.

COSA PUBBLICARE

Sovvenzioni, contributi (sostegni ricevuti da Pubbliche Amministrazioni che non traggono titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico, compreso il 5xMille), incarichi retribuiti (somme erogate con natura di corrispettivo, cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto) e vantaggi economici di qualunque genere (quindi non solo risorse finanziarie ma anche risorse strumentali come nel caso di rapporto di comodato di un bene mobile o immobile).

La definizione di cosa pubblicare costituisce il punto più delicato. Proviamo a fare alcune esemplificazioni.

In ordine ai vantaggi economici, laddove non si conosca il valore di quanto dato in uso/comodato dalla Pubblica Amministrazione, conviene inoltrare richiesta alla Pubblica Amministrazione stessa affinché comunichi il valore del bene, e, in ogni caso, indicare sul sito valore “non conosciuto” o “non determinabile”. Per capire se il valore del bene dato in uso/comodato può concorrere a superare la soglia dei 10.000,00€ riferirsi al valore normale di un bene simile sul mercato (esempio se comodato di immobile, verificare il prezzo medio degli affitti praticati per la medesima categoria di immobile nella medesima zona).

Per quanto riguarda i contributi pubblici ricevuti in seguito a costituzione di ATS (ATI) occorre capire se la stessa è stata costituita con conferimento di mandato collettivo di rappresentanza, in quel caso sarà solo la capofila a dover rendicontare, viceversa saranno i singoli partecipanti all'ATS (ATI) tenuti ad assolvere all'obbligo di trasparenza.

Quanto sopra vale solo se il soggetto erogatore è un ente pubblico, se è un soggetto privato l'obbligo non sussiste.

N.B. Occorre sempre verificare, con i contratti/gli accordi alla mano che tipo di rapporto si è instaurato tra i partecipanti e chi è il soggetto erogatore delle somme.

AL RAGGIUNGIMENTO DI QUALE SOMMA SI RENDE NECESSARIA LA PUBBLICAZIONE

Per importi, cumulativamente intesi in capo al soggetto percipiente e non con riferimento alla singola erogazione, pari o superiori a 10.000,00 (diecimila)€ incassati nell'anno precedente, dal 1° gennaio sino al 31 dicembre di ciascun anno (criterio di cassa). Nel determinare l'ammontare complessivo dei contributi ricevuti bisogna prestare attenzione a “quantificare” i vantaggi economici conteggiandoli al “valore normale” per poter verificare l'assoggettamento all'obbligo di pubblicazione.

COME PUBBLICARE I RENDICONTI

Le informazioni da pubblicare devono contenere i seguenti elementi:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione del soggetto erogatore;

- somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante;
- data dell'incasso;
- causale.

DOVE PUBBLICARE I RENDICONTI

Sul sito internet dell'ente, sulla pagina facebook dell'ente o, in alternativa, attraverso il sito internet della rete associativa alla quale l'ente eventualmente aderisce

N.B.: anche le imprese, comprese le cooperative sociali, sono tenute ad adempiere all'obbligo in parola. Per loro tale onere si intenderà assolto con l'indicazione, delle informazioni sopra indicate, in nota integrativa.

IL CONTROLLO

Il controllo sull'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità è demandato in capo ai soggetti erogatori delle somme oggetto di pubblicazione. La mancata pubblicazione è sanzionata, per le sole imprese, con l'obbligo di restituzione delle somme percepite. Tale previsione non è contemplata per gli enti per i quali non è previsto alcun regime sanzionatorio in caso di mancata pubblicazione delle somme percepite.

La norma non prevede che venga data prova certa dell'avvenuta pubblicazione entro i termini indicati, se per eccesso di scrupolo si volesse dare prova del rispetto dei termini indicati si potrebbe procedere all'invio della pagina web per pec o per posta con "plico aperto".